



## NOTA INCA

### ***Sentenza Corte Costituzionale: Permessi legge 104 anche al convivente***

La Corte Costituzionale ha disposto che i 3 giorni di permessi retribuiti per assistere il coniuge disabile debbano essere estesi anche alle coppie conviventi 'more uxorio', al pari dei coniugi regolarmente sposati. La sentenza n. 213 depositata il 23 settembre scorso ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/92 che "non include il convivente" tra i "soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado".

La questione affrontata dalla Corte Suprema è stata sollevata dal Tribunale di Livorno chiamato ad esprimersi sul caso di una lavoratrice dipendente, convivente con un malato di Parkinson, alla quale inizialmente l'Azienda sanitaria livornese 6 aveva concesso i benefici di legge e poi glieli aveva cancellati inviandole una richiesta di restituzione di quanto già riscosso sia in termini di denaro che di tempo (ore di assenze di cui aveva goduto). Da qui la decisione della lavoratrice di rivolgersi alla magistratura per ottenere sia la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma contestata sia per riavere indietro le somme che l'Asl 6 aveva già cominciato a trattenere in busta paga, a titolo di "recupero delle ore di permesso fruite nel periodo 2003-2010".

Nel gennaio 2014, il Tribunale aveva già respinto le pretese della Asl e aveva chiesto l'intervento della Consulta sulla eccezione di costituzionalità dell'articolo 33 (legge 104/92. Per l'Inps e il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato nella causa, il dubbio di costituzionalità era "non fondato" per la "non assimilabilità per giurisprudenza costituzionale, della convivenza 'more uxorio' al vincolo coniugale".

La Consulta, invece, respingendo tale interpretazione, ha ribadito che l'interesse primario della legge 104/92, così come del congedo straordinario previsto dalla legge 151/2001 è "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare" e, richiamando il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, tra quelli inviolabili garantiti dalla Carta Costituzionale, ha ribadito che "va qui invocato non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psicofisica del disabile".

Se così non fosse, rileva la Corte, "il diritto, costituzionalmente presidiato, del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato 'normativo' rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio". Per queste ragioni, la sentenza degli Alti Giudici ha dichiarato che la norma contestata dal tribunale toscano deve essere espunta perché si tratta di "un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione".

Il Direttore P.le Del Patronato Inca Cgil  
Elio Isaia